

missione, la quale in questo caso avrà presente il progetto Pepoli e quello De Blasiis e porterà una nuova relazione.

Ecco il senso, il quale mi pare stia nei limiti del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, le faccio notare che l'articolo 25 del regolamento, parlando di proposte di sospensione, le definisce: « quelle per cui si deve sospendere la deliberazione ed il voto per un tempo da determinarsi, » mentre la sua proposta rimanderebbe tale progetto alle calende greche. Evidentemente, quando si accettasse la sua proposta, cioè di riprendere il progetto Pepoli...

FERRARA. Domando la parola.

PRESIDENTE... e che la Camera lo mandasse agli uffizi, dovrà trascorrere un tempo, forse non breve, la Commissione attuale non potrebbe più esistere, ed il suo progetto non potrebbe più venire in discussione, salvo che si rinviasse ancora ad un'altra Commissione.

È dunque evidente che la sua proposta rimanda ad un tempo indeterminato la discussione del suo progetto e di quello della Commissione, e perciò non può più considerarsi come una proposta di sospensione.

NISCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrara.

FERRARA. Io non vedo nel regolamento l'obbligo di assegnare la data precisa, perchè il tempo può essere determinato o da una condizione, o da una data di tempo. Del resto, quando la Camera intendesse il senso dell'articolo del regolamento in questo modo, non faccio che cambiare la dizione.

Io mi sono spiegato in quel modo per non imporre un termine alla Camera; ma se essa crede che il regolamento vuole una data precisa, io metto il termine di due mesi per la proposizione sospensiva.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, in questo modo ella gira la questione, ma non la risolve. Può ella imporre agli uffizi e ad una nuova Commissione un termine fisso, per venire a riferire alla Camera ed a discutere? Stiamo nella verità dei fatti, ciò non si può.

GUERRIERI-GONZAGA. Mi pare che si opponga una questione costituzionale all'adozione del metodo proposto dall'onorevole Ferrara. Questa dipende dal modo che è determinato dallo Statuto per l'iniziativa delle leggi. L'iniziativa delle leggi o appartiene al Governo, o appartiene ai deputati; nel caso dell'iniziativa del Governo la legge è proposta senza bisogno che sia presa in considerazione; nel caso dell'iniziativa di un deputato, la legge percorre un doppio stadio: quello della presa in considerazione e quello della discussione.

Qui invece il deputato Ferrara, sotto forma di sospensione, verrebbe a proporre una legge d'iniziativa parlamentare, la quale non percorrerebbe i due stadi voluti dallo Statuto, mentre invece si potrebbe proce-

dere in un modo semplicissimo, vale a dire che, quando la discussione di una legge proposta dal Ministero è aperta, l'iniziativa parlamentare si può esercitare sotto forma di emendamento. Ora, la forma dell'emendamento è duplice: quando il progetto d'iniziativa del deputato è contrario assolutamente a quello del ministro, l'emendamento consiste nel rigetto; quando invece il progetto del ministro e quello del deputato hanno delle parti che si corrispondono e delle parti che si contraddicono, l'iniziativa del deputato si esercita sotto forma di emendamento propriamente detto.

Quindi la questione attuale non è altro che questa: se si debba oppure no procedere alla discussione degli articoli. È questo che il regolamento stabilisce dopo la discussione generale. Quando la Camera, dietro questa discussione, è abbastanza informata della materia, e crede che sia o no opportuno di procedere alla discussione degli articoli, determina questa sua volontà colla formola: « La Camera passa o non passa alla discussione degli articoli. » È questa la formola costituzionale che, anche nel caso attuale, può meglio, a mio avviso, soddisfare i vari proponenti.

NISCO. La mia proposta era diretta allo scopo di abbreviare la discussione, ove per parte del signor ministro e della Commissione fosse stata accettata. Ma dacchè la Commissione ed il ministro non accettano di discutere sul controprogetto dell'onorevole Cappellari o su quello dell'onorevole Ferrara, io, uniformandomi al regolamento, e per le ragioni dianzi addotte dall'onorevole Guerrieri, chiedo formalmente che sia rigettata la proposta del presente schema di legge, e non si passi per conseguenza alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Mettendo ai voti se si debba procedere alla discussione degli articoli, ella è libero di votare come crede, pro o contro.

NISCO. Va benissimo.

PRESIDENTE. Interrogo dunque la Camera se intenda di procedere alla discussione degli articoli del presente schema di legge.

(Dopo doppia prova e controprova, la Camera delibera di passare alla discussione degli articoli.)

Siccome rimane ancora da approvare il processo verbale, se nessuno fa opposizione, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani sarebbe: Seguito della discussione sul progetto di legge per disposizioni intorno al marchio dell'oro e dell'argento.

Io proporrei che per venerdì fosse messa all'ordine del giorno la discussione sopra il bilancio attivo, e che intanto per domani, qualora finisse la discussione del presente progetto di legge, si passasse a quella dell'ordinamento agrario. (*Segni di assenso*)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.